

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5446-A

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO E INTERNI)

(Relatore: LABRIOLA)

SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LABRIOLA, AMATO, BASSANINI, DEL PENNINO, FRANCHI,  
LANZINGER, SODDU, CARDETTI**

*Presentata il 12 febbraio 1991*

**Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione**

*Presentata alla Presidenza il 5 marzo 1991*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone al vostro esame ed alla vostra deliberazione contiene una modifica dell'articolo 88 della Costituzione, recante la disciplina del potere presidenziale di scioglimento delle Camere parlamentari.

Si tratta, in concreto, di introdurre una deroga al divieto imposto all'esercizio del potere di scioglimento nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica: il divieto verrà meno, e dunque potrà essere attivato il potere presi-

denziale, qualora il semestre stesso coincida in tutto o in parte con l'ultimo periodo della legislatura.

\* \* \*

La *ratio* della nuova norma è del tutto evidente: si mira alla soluzione di un contrasto possibile tra due norme costituzionali vigenti, e dotate di uguale forza e contenuto di principio, il divieto di ricorrere al potere di scioglimento negli ultimi

sei mesi del mandato presidenziale, e l'obbligo di procedere allo scioglimento, quando sia compiuta la legislatura nel termine fissato con disposizione costituzionale tassativa, la cui unica eccezione è prevista per il caso di guerra (articolo 60, comma 2, della Costituzione). Questa eventualità si approssima a verificarsi nel corso del 1992, quando coincideranno la fine della legislatura e l'ultimo semestre del mandato presidenziale. Vale la pena di ricordare che il Presidente della Repubblica in carica ha da tempo previsto e segnalato il caso, ed anche questa circostanza dovrebbe far superare alcuni interrogativi posti da virtuosi del dubbio, poiché è il titolare del potere di scioglimento a nutrire per primo la convinzione della sussistenza del contrasto tra le due norme costituzionali predette, e non risulta che sia altri, e con quali argomenti, a potere enunciare in via definitiva e formale una diversa opinione.

D'altronde, posto che il contrasto sussista, altra via conveniente, legittima e ragionevole non sembra che possa aprirsi se non quella della revisione costituzionale, risultando impraticabile il percorso della legge ordinaria, ed a maggior ragione qualunque altro percorso che escluda l'intervento formale del Parlamento.

Le caratteristiche concrete richiamate, infine, impongono una decisione rapida, perché non ha valore alcuno la considerazione, che pure potrebbe opporsi, della estrema « rarità » del verificarsi della fattispecie. Ora questa « rarità » si materializza, ed il Parlamento ha il dovere politico e costituzionale di intervenire, non di contemplare, al modo di un Don Ferrante, di manzoniana invenzione, che la peste contemplò, dimostrandone dottamente la inesistenza, e poi si ammalò, e morì di quella peste che aveva contemplato e confutato nei sapienti recessi della sua biblioteca.

\* \* \*

Non sono mancate voci, nella discussione in sede referente, che si sono levate

per proporre altra soluzione al caso dell'« ingorgo », come viene definito con stile giornalistico. Si sente infatti proporre non la specifica deroga che il caso affronta e risolve, ma l'abolizione del divieto in generale, e contemporaneamente la non rieleggibilità del Presidente: in altri termini, una nuova disciplina di alcuni profili essenziali dell'organo costituzionale Presidente della Repubblica.

Si tratta della soluzione adottata dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, ed ora rimessa all'Assemblea dei Senatori, con il corredo di una perspicua relazione del Presidente della Commissione.

Vi è da considerare, preliminarmente, che proprio questa circostanza da un lato ci esime, per doverosa deferenza verso l'altra Camera, dal prendere posizione in merito a tale schema, e da un altro lato non potrebbe consentire alla Camera di pronunciarsi, prima che sia compiuta presso il Senato della Repubblica l'esame e la deliberazione della proposta di revisione costituzionale detta.

Nondimeno, possiamo e dobbiamo rendere conto del motivo per il quale abbiamo proposto e proponiamo di deliberare sulla sola deroga al divieto di scioglimento, se l'ultimo semestre del mandato presidenziale coincide in tutto o in parte con la fase conclusiva della legislatura.

In realtà, oltre questo ben definito e funzionale ambito oggettivo, qualsiasi altro intervento del legislatore costituzionale è destinato ad incidere sulla posizione e sul ruolo del Presidente della Repubblica.

Questo è vero anche quando la revisione sembri non intaccare né il ruolo né la posizione costituzionale del Presidente. È fatica vana industriarsi, in una simile ipotesi (che poi tale sia o tale si voglia far apparire con qualche esercizio retorico), a sostenere che così si consacrerebbe il *rebus sic stantibus*, perché quando di un istituto fondamentale della forma di governo, che da parte di alcuni si vorrebbe retto da una disciplina profondamente rinnovata per rinnovare altrettanto

incisivamente la forma di governo, alcuni caratteri si toccano, ma se ne conferma il regime di principio, una scelta si compie, politicamente significativa ed univoca.

Tale scelta è nel senso di rifiutare in modo anche implicito ma comunque certo ogni mutamento nella posizione e nel ruolo del Presidente della Repubblica: negare ciò sarebbe frutto o di malizia o di ingenuità.

La questione dunque appartiene al campo delicato ed ancora impregiudicato del tema generale della disciplina della forma di governo. Poiché, in questa sede

e per il problema che ci siamo posti, non riteniamo che il tema della forma di governo possa essere compromesso con soluzioni surrettizie e dissimulate, preferiamo dare al problema dell'uso del potere presidenziale di scioglimento nella fattispecie in cui coincidano, anche parzialmente, l'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica e l'ultima parte della legislatura né più né meno della onesta e proporzionata soluzione che il sistema (*rebus sic stantibus!*) comporta.

Silvano Labriola, relatore

TESTO  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE.

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura ».

TESTO  
DELLA COMMISSIONE.

ART. 1.

*Identico.*